REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/90 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1990

che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 960/90 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2135/89 prevede la possibilità di aumentare i limiti quantitativi qualora si manifestino esigenze di importazioni supplementari;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica federale di Germania, in data 3 ottobre 1990, gli accordi sul commercio dei prodotti tessili conclusi dalla Comunità con la Repubblica popolare cinese si applicano a tutti i territori tedeschi;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica federale di

Germania, si sono manifestate esigenze supplementari sul mercato della Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2135/89, sono modificati, per l'anno 1990, come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 98 del 18. 4. 1990, pag. 5.